

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 26

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

(Parere ai sensi dell'articoli 43 e 44 della legge 28 dicembre 2005, n. 262)

Trasmesso alla Presidenza il 5 settembre 2006

**Schema di decreto legislativo di attuazione della delega
contenuta all'art. 43 della legge 28 dicembre 2005, n. 262**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", e in particolare l'articolo 43 recante "Delega al Governo per il coordinamento legislativo";

Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52";

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1

(Modifiche al Testo Unico Bancario)

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 è modificato come segue:

- a) al comma 1, le parole "dal Ministro delle Finanze," sono soppresse;
- b) al comma 1, le parole "dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "dello sviluppo economico";
- c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Presidente può invitare altri ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il presidente può invitare i presidenti delle altre Autorità competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario."

2. L'articolo 53 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è modificato come segue:

- a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di

conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio.”;

b) il comma 4-*bis* è abrogato;

c) al comma 4-*quater*, le parole “alle altre attività bancarie” sono sostituite dalle seguenti: “ad altre tipologie di rapporti di natura economica”.

3. Al comma 1 dell'articolo 116 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, le parole “computato secondo le modalità stabilite a norma dell'articolo 122” sono sostituite dalle seguenti: “previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108”.

4. Al comma 1 dell'articolo 128-*bis* del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, le parole “con i consumatori” sono sostituite dalle seguenti: “con la clientela”.

5. L'articolo 129 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

“Art. 129 - (*Emissione di strumenti finanziari*) - 1. La Banca d'Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari.

2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.”

6. L'articolo 136 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo le parole “in materia di interessi degli amministratori” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “e di operazioni con parti correlate”;

b) al comma 2-*bis*, le parole “o sono ad esse collegate” sono sostituite dalle seguenti: “. Il presente comma non si applica alle obbligazioni contratte tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario.”.

Art. 2

(Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287)

1. L'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è modificato come segue:

a) prima del comma 4 è aggiunto il seguente comma:

“3-*bis*. Nel caso in cui l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardino imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di più autorità, ciascuna di esse può adottare i provvedimenti di propria competenza.”;

b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Il decorso del termine del procedimento per il quale il parere viene richiesto è sospeso fino al ricevimento, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del parere dell'ISVAP o comunque fino allo spirare del termine previsto per la pronuncia di tale parere.”;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Per le operazioni di acquisizione del controllo di banche che costituiscono concentrazione soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 16, i provvedimenti della Banca d'Italia, previsti dall'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, e dell'Autorità di cui all'articolo 10, ai sensi dell'articolo 6, per le valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato, sono adottati entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente.”;

d) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti commi:

“5-*bis*. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su richiesta della Banca d'Italia, può autorizzare:

a) un'intesa, in deroga al divieto dell'articolo 2, per esigenze di funzionalità del sistema dei pagamenti, per un tempo limitato e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1;

b) un'operazione di concentrazione riguardante banche o gruppi bancari che determini o rafforzi una posizione dominante, per esigenze di stabilità di uno o più dei soggetti coinvolti.

5-ter. Le autorizzazioni previste dal comma 5-bis non possono comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al perseguimento della finalità indicate.”;

e) i commi 7 e 8 sono abrogati.

Art. 3

(Modifiche al Testo Unico di Finanza)

1. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) alla lettera t), le parole “; non costituisce sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti finanziari” sono sostituite dalle seguenti: “incluso il collocamento tramite soggetti abilitati”;

b) alla lettera u), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari”;

c) dopo la lettera w) è aggiunta la seguente lettera:

“x) prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”: le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III, V e VI di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario”.

3. Al comma 1 dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 le parole “nonché, in quanto compatibili” sono sostituite dalla seguente: “e”;

4. Al comma 9 dell'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 le parole “diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese assicurazione, fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto informativo.” sono sostituite dalle parole “ e per quelli emessi da imprese di assicurazione limitatamente ai soggetti abilitati. I soggetti abilitati non possono iscriversi nelle sezioni del Registro di cui all'art. 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”.

5. Al comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole “diversi da quelli indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f),” sono soppresse.

6. L'articolo 100-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

“Art. 100-bis. - (*Circolazione dei prodotti finanziari*) - 1. La successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di una sollecitazione esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni effetto una distinta e autonoma sollecitazione all'investimento nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella definizione prevista all'articolo 1, comma 1, lettera t) e non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall'articolo 100.

2. Si realizza una sollecitazione all'investimento anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all'estero di un collocamento riservato a investitori professionali siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da investitori professionali e tale rivendita non ricada in alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall'articolo 100.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia stato pubblicato un prospetto informativo, l'acquirente, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, può far valere la nullità del contratto e gli investitori professionali che hanno trasferito gli strumenti finanziari rispondono solidalmente del danno arrecato. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni dall'art. 191 e quanto stabilito dall'art 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile.”.

7. L'articolo 114-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

- a) alla rubrica, la parola "azioni" è sostituita dalle seguenti: "strumenti finanziari";
- b) al comma 1, le parole "azioni o" sono soppresse;
- c) in tutto il comma 1, le parole "del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione" sono sostituite dalle seguenti: "del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione ovvero del consiglio di sorveglianza";
- d) al comma 1, dopo le parole "sono approvati dall'assemblea", è inserita la seguente: "ordinaria";

e) al comma 1, le parole "Almeno quindici giorni prima dell'esecuzione dei piani sono rese pubbliche, mediante invio di un comunicato alla Consob, alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa, le informazioni concernenti" sono sostituite dalle seguenti: "Almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea, convocata per le deliberazioni di cui al presente comma, l'emittente mette a disposizione del pubblico la relazione con le informazioni concernenti";

f) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"b) i componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione ovvero del consiglio di sorveglianza della società, delle controllanti o controllate che beneficiano del piano;";

g) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente lettera:

"b-bis) le categorie di dipendenti, o di collaboratori della società e delle società controllanti o controllate della società che beneficiano del piano;";

h) al comma 2, la parola "anche" è sostituita dalle seguenti: "agli emittenti quotati e";

i) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Consob definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza."

8. L'articolo 124-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) alla rubrica, le parole "*Vigilanza sull'informazione*" sono sostituite dalla seguente: "*Informazione*";

b) le parole "vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione" sono soppresse.

9. Al comma 1 dell'articolo 139 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole "e deve risultare iscritto da almeno sei mesi nel libro dei soci per la medesima quantità di azioni" sono soppresse.

10. L'articolo 147-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) al comma 1, la parola "membri" è sostituita dalla seguente: "componenti";

b) al comma 1, le parole "a un quarantesimo del capitale sociale" sono sostituite dalle seguenti: "a quella stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari della società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse";

c) il comma 2 è abrogato;

d) al comma 3, la parola "membri" è sostituita dalla seguente: "componenti";

e) al comma 3, le parole "la lista risultata prima per numero di voti" sono sostituite dalle seguenti: "i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti";

f) al comma 3, la parola "membro" è sostituita dalla seguente: "componente";

g) al comma 4, le parole "qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve" sono sostituite dalle seguenti: "almeno uno dei componenti del

consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono”;

h) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “L’amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.”.

11. Il comma 2 dell’articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) dopo le parole “per l’elezione” sono inserite le seguenti: “, con voto di lista,”;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti”.

12. L’articolo 154-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo le parole “Lo statuto prevede” sono inserite le seguenti: “i requisiti di professionalità e”;

b) al comma 2, le parole “al vero” sono sostituite dalle seguenti: “alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili”;

c) al comma 3, la parola “predisposizione” è sostituita dalla seguente: “formazione”;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.”;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento. L’attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.”;

13. L’articolo 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo le parole “del codice civile,” sono inserite le seguenti: “su proposta motivata dell’organo di controllo,”;

b) al comma 1, le parole “determinandone il compenso, previo parere del collegio sindacale” sono sostituite dalle seguenti: “approvandone il compenso. La Consob provvede d’ufficio al conferimento dell’incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo”;

c) al comma 2, dopo le parole “L’assemblea” sono inserite le seguenti: “, su proposta dell’organo di controllo,”;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. L’incarico ha durata minima di sei esercizi e massima di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla Consob entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la Consob può vietarne l’esecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. La deliberazione di revoca dell’incarico ha effetto dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, qualora la Consob non ne abbia vietata l’esecuzione.”;

e) il comma 5 è abrogato.

14. L’articolo 160 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) al comma 1-*ter*, lettera i), dopo le parole “anche di consulenza,” sono inserite le seguenti: “inclusa quella legale,”;

b) al comma 1-*quater*, le parole “relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente” sono sostituite dalle seguenti: “neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. La persona medesima, al termine di tale incarico svolto per sei esercizi, non potrà assumere né continuare ad esercitare incarichi relativi alla revisione dei bilanci di società controllate dalla suddetta società, di società ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, se non siano decorsi almeno tre anni”;

15. Il comma 1 dell'articolo 162 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) dopo le parole “La Consob vigila” sono inserite le seguenti: “sull'organizzazione e”;

b) le parole “Nello svolgimento di tale attività, la Consob provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l'indipendenza e l'idoneità tecnica sia della società, sia dei responsabili della revisione.” sono soppresse.

16. All'articolo 192-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole “ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all'adesione delle stesse società a codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati da associazioni di categoria degli operatori, ovvero all'applicazione dei medesimi,” sono soppresse.

17. Al comma 1 dell'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole “previste dagli articoli 113, 114 e 115” sono inserite le seguenti: “o soggetti agli obblighi di cui all'art. 115-*bis*”.

Art. 4

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2005, n. 262)

1. L'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è modificato come segue:

a) al comma 4 le parole “Riferisce del suo operato al Parlamento e al Governo con relazione semestrale sulla propria attività” sono sostituite dalle seguenti: “Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente”;

b) i commi 12, 13 e 14 sono abrogati.

2. L'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è modificato come segue:

a) al comma 1 le parole “i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei principi della facoltà di denuncia di parte,” sono sostituite dalle seguenti: “i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi”;

b) al comma 1, dopo le parole “all'irrogazione della sanzione.” sono inserite le seguenti: “Le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono essere valutate nell'istruzione del procedimento.”;

c) al comma 5 le parole “dall'articolo 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 187-*septies*, commi 4 e seguenti, e 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”;

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

“6-*bis*. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorità di cui al comma 1, i componenti dei loro organi nonché i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.”

3. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 è abrogato;

Art. 5
(*Modifiche al codice civile*)

1. All'articolo 2629-*bis* del codice civile, le parole “della legge 12 agosto 1982, n. 576” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”.

Art. 6
(*Disposizioni in materia di personale della Consob*)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, il quarto comma è sostituito dal seguente:

“Il regolamento di cui all'articolo 1, ottavo comma, prevede per il coordinamento degli uffici, le qualifiche di direttore generale e di vicedirettore generale, determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla Commissione. Le deliberazioni relative alla nomina del direttore generale e del vicedirettore generale sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. Per il supporto delle attività della Commissione e del Presidente può essere nominato, su proposta del Presidente e con non meno di quattro voti favorevoli, un segretario generale”.

2. All'onere derivante dall'istituzione della qualifica di vice direttore generale si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Il termine indicato dall'art. 2, comma 4-*undecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è prorogato al 15 novembre 2007.

Art. 7
(*Disposizioni finali e transitorie*)

1. Il comma 1 dell'articolo 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è abrogato.

2. Le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dal presente decreto prima del rinnovo delle cariche sociali interessate dalle suddette disposizioni e comunque entro il 30 giugno 2007.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare